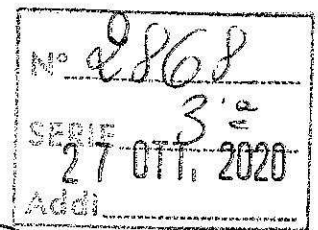




IL MANTELLO DI SAN MARTINO ASSOCIAZIONE ONLUS
c/o Hospice - ASL Lecce
Via Immacolata - 73016 San Cesario di Lecce
Tel. 3713332711
E-mail: info@ilmantellodisanmartino.com
C.F. 93086240756



L'ADDETTO ALLO SPORTELLO
FUNZIONALE
"Gennaro Ficcione"
*Firma su delega del Direttore Provinciale
Antonio Rotello

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS

"IL MANTELLO DI SAN MARTINO"

Il giorno 24, del mese di Ottobre, dell'anno 2020, alle ore 10,00, presso la sede sociale dell'Associazione Onlus "Il Mantello di San Martino" posta in Via Immacolata, San Cesario di Lecce, si è riunita L'Assemblea Ordinaria dell'Associazione Onlus "Il Mantello di San Martino" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto alla Normativa del Codice degli Enti del Terzo Settore

Sono presenti i seguenti soci:

Maria Bienna

Patrizia Bini

Luigia Blasi

Alice Bottega

Romina Cannoletta

Antonella Carcagnì
Concetta Carcagnì
Vincenzo Caroprese
Milena Carrisi
Massimiliano Carrisi
Sinibaldo Carrisi
Maria Luisa De Francesco
Stefania De Santis
Rita Delle Donne
Marina Di Cianni
Antonella Esposito
Antonella Maggio
Natasha Mariano Mariano
Maria Rosaria Miccoli
Elisabetta Mighali
Maria Pascali
Fabrizio Pellegrino
Cristina Porciello
Fernanda Ricciato
Arianna Sciolti
Francesco Spagnolo
Anna Maria Tommasi
per complessivi n. 27 soci.



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ETS

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art.1) E' costituita l'Associazione, senza fini di lucro e di utilità sociale, ai sensi e per gli effetti del D.LGS. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) denominata:

"IL MANTELLO DI SAN MARTINO Ente del Terzo Settore"

(in forma abbreviata) "IL MANTELLO DI SAN MARTINO ETS"

L'efficacia di questa denominazione è condizionata sospensivamente all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

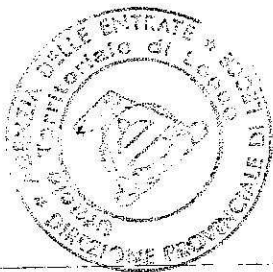
Art.2) L'Associazione ha sede in Lecce, via Duca degli Abruzzi n. 64.

Art.3) L'Associazione ha per scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- beneficenza;
- formazione.

L'Associazione si prefigge lo scopo principale di fornire sostegno all'Unità Di Cure Palliative "Hospice" dell'Azienda USL di Lecce destinata alla cura ed all'assistenza dei Pazienti Terminali o comunque incurabili, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- la formazione dei familiari degli ammalati per apprendere i sistemi ed imparare le modalità con cui assistere e



partecipare alle cure dei propri cari;

- l'assistenza socio-sanitaria presso il domicilio dell'ammalato mediante personale competente assunto e stipendiato dall'Associazione stessa;

- la donazione o il comodato di beni ed attrezzature da utilizzare da parte dell'ammalato o dei proprio familiari per l'ammalato presso il domicilio di quest'ultimo o presso la sede del suddetto "Hospice".

Pertanto, i fini istituzionali dell'Associazione sono:

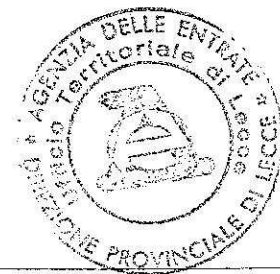
- promuovere e favorire la conoscenza e lo sviluppo della disciplina delle cure palliative con ogni modalità ritenuta opportuna, in particolare attraverso l'organizzazione di corsi, congressi, conferenze, pubblicazioni e seminari;

- istituire borse di studio relative a progetti finalizzati alla cura ed all'assistenza dei pazienti terminali o inguaribili per qualsiasi patologia;

- contribuire alla evoluzione di un'assistenza integrale sia durante la degenza, sia presso il domicilio dei malati terminali, anche con la donazione o il comodato di strumenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita degli stessi;

- favorire e promuovere una concreta solidarietà fra le famiglie e le organizzazioni che si occupano del problema;

- sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi, sanitari e l'opinione pubblica in generale, al fine di



adottare provvedimenti tesi a migliorare l'assistenza ai
pazienti terminali e alle loro famiglie;

- mantenere rapporti con associazioni ed organizzazioni
aventi come scopo il coordinamento di tutte le attività
relative alla cura ed al sostegno dei pazienti terminali;
- intraprendere qualunque iniziative e compiere qualunque
operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria ed
all'occorrenza anche commerciale ritenuta utile e necessaria
per il conseguimento delle finalità di cui al presente
statuto.

Essa perseguirà i fini statutari con attività svolte
direttamente o affidate a terzi nell'ambito di programmi
d'intervento di volta in volta stabiliti. Curerà direttamente
la diffusione dei risultati delle proprie attività con i
mezzi che ritiene opportuni ed sarà impegnata
nell'organizzazione di momenti d'incontro di qualsiasi natura
e di qualsiasi livello, volti alla promozione delle proprie
finalità.

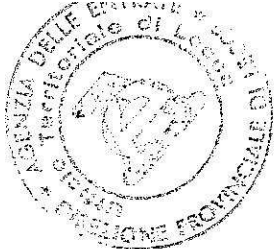
E' espressamente vietato lo svolgimento di attività diverse
da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse.

Art.4) La durata dell'associazione è indeterminata.

PATRIMONIO - ESERCIZI FINANZIARI

Art.5) Il patrimonio è costituito:

a) dai conferimenti degli associati;



b) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

d) da eventuali contributi, donazioni e lasciti;

e) dai contributi (annuali o mensili) degli associati e dalle quote di iscrizione.

Art.6) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale e il programma per l'esercizio successivo.

E' espressamente vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ASSOCIATI FONDATORI E ORDINARI

Art.7) Sono associati fondatori i firmatari dell'atto costitutivo. Sono associati ordinari tutti coloro (persone od



enti) che presentino apposita istanza al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi ad osservare il presente statuto e le norme di legge a riguardo.

Il rapporto associativo sia dei fondatori che degli ordinari nei confronti dell'Associazione è perfettamente identico, senza alcuna prerogativa dei primi o diversa modalità di partecipazione, al fine di garantire l'effettività dei rapporti associativi ed escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'istanza per l'ammissione viene sottoposta al Consiglio Direttivo per l'approvazione in via preliminare, fatta salva la ratifica da parte dell'assemblea nella prima riunione ordinaria. In ogni caso, raggiunto il numero complessivo di dieci istanze già accettate o respinte dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea si riunisce in via straordinaria per le eventuali ratifiche.

Art.8) L'importo della **quota di iscrizione** per i nuovi associati, nonché delle quote associative (mensili o annuali) dovute dagli associati, viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art.9) Gli associati si impegnano ad osservare le disposizioni statutarie ed a versare regolarmente e puntualmente gli importi delle quote associative.



ASSOCIATI ONORARI

Art.10) L'assemblea nomina su proposta del Consiglio Direttivo e/o del Presidente un numero illimitato di associati onorari. Gli associati onorari all'interno dell'Associazione hanno poteri esclusivamente consultivi.

Art.11) Possono essere nominati associati onorari tutti coloro i quali abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito delle attività collegate ai fini sociali.

Art.12) Gli associati onorari si impegnano ad osservare le disposizioni stabilite dal presente statuto e sono tenuti a corrispondere un contributo annuale volontario quale quota associativa.

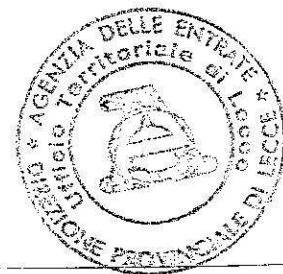
PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

Art.13) La qualità di associato si perde per morte, recesso, od esclusione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia comunicata al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea per gravi motivi, su proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente, ovvero su istanza della maggioranza degli associati.

L'assemblea delibera l'esclusione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati ed il voto favorevole della



maggioranza dei presenti.

ASSEMBLEA

Art.14) L'**assemblea** è formata da tutti gli associati fondatori, ordinari ed onorari. Tutti hanno diritto di voto.

Art.15) L'assemblea, previa **convocazione** del Presidente del Consiglio Direttivo (in qualunque modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e che dia prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso), si riunisce in via ordinaria due volte all'anno e precisamente:

- entro il mese di aprile per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- entro il mese di novembre per approvare il bilancio di previsione e il programma dell'esercizio successivo.

Art.16) L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo, ovvero i due terzi degli associati ed in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea - salvo diversa previsione di legge - **delibera**, in prima convocazione, a maggioranza semplice con la presenza di almeno **la metà** degli associati; in seconda convocazione la deliberazione (sempre a maggioranza semplice) è valida **qualunque sia** il numero degli intervenuti.

L'Assemblea è **presieduta** dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dal



Presidente e dal Segretario, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, da un Segretario designato durante l'adunanza dall'Assemblea medesima.

AMMINISTRAZIONE

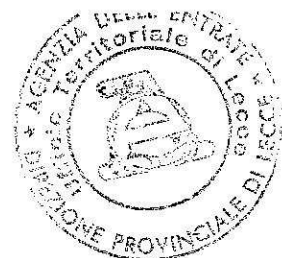
Art.17) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone da 5 ad 11 membri, compreso il Presidente, eletti a maggioranza assoluta dall'Assemblea tra gli associati e dura in carica tre anni.

Dalla nomina a membro del Consiglio di Amministrazione non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, e pertanto, potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni senza limite d'importo, assumere impegni e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, inoltre, procede alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione.

Art.18) Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, si riunisce:

- in via ordinaria almeno una volta a trimestre ;



- in via straordinaria su convocazione del Presidente.

In ogni caso, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta.

Esso nomina il **Segretario** che redige e conserva, in appositi registri, i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché copia di tutti gli atti.

PRESIDENTE

Art.19) Il **Presidente** del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione e dura in carica tre anni; il suo mandato è contemporaneo a quello del Consiglio Direttivo.

Art. 20) Al Presidente spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei Regolamenti ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.



ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, ad uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti.

Il compenso per i membri dell'Organo di Controllo viene determinato dal Consiglio Direttivo.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

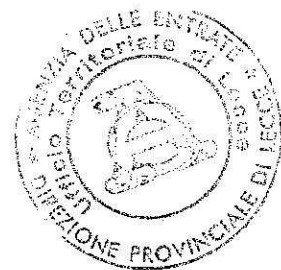
Art.21) Lo **scioglimento** dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.22) Verificatosi lo scioglimento, ovvero qualunque altra causa di estinzione, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con la maggioranza di cui al precedente articolo.

I fondi ed i beni residuati dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO

Art.23) Le **modifiche** dell'atto costitutivo e del presente



statuto potranno essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, o dai due terzi degli associati e sottoposte all'Assemblea che delibererà con la presenza di almeno la maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

CONTROVERSIE

Art.24) Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione od i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito.

I componenti il Collegio Arbitrale sono designati dal Presidente del Tribunale di Lecce che ne indicherà anche il Presidente.

Il deliberato del Collegio Arbitrale che agirà senza formalità procedurali, quale amichevole compositore, vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Il lodo arbitrale è definitivo, irrevocabile ed esecutivo ed ha valore di giudicato.

RINVIO

Art.15 Per quanto non disciplinato dall'atto costitutivo e dagli articoli del presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Libro I Titolo II del Codice Civile.